

ACCORDO INTERCONFEDERALE

IN MATERIA DI DETASSAZIONE

L'anno 2016 il giorno 27 del mese di Luglio in Roma, tra:

tra

la **Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - SISTEMA IMPRESA** - , rappresentata dal Presidente, Dott. Berlino Tazza

e

la **Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori, - CONFSAL** - , rappresentata dal Segretario Generale Prof. Marco Paolo Nigi.

Considerati

- gli obiettivi definiti dall'art. 1, commi 182, 186, 187, 188, 189, 190, 191 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
- i contenuti della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016, redatta d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2016, pubblicato il 14 maggio 2016, che ha applicato le misure di cui all'art.1, comma 182, della L. 28 dicembre 2015 n. 208, sopra citato.

Premesso che

- le Parti intendono favorire l'utilizzo degli strumenti legislativi che possono incentivare la produttività e la competitività per le imprese, la crescita professionale e il benessere sociale dei lavoratori anche promuovendo iniziative fattive di Welfare territoriale ed aziendale, anche attraverso il sistema della bilateralità, utili a divenire strumenti alternativi all'erogazione monetaria dei premi legati alla produttività;
- le Parti all'uopo hanno ritenuto opportuno siglare il presente Accordo Interconfederale al fine di condividere un modello di accordo territoriale da proporre alle proprie rappresentanze territoriali e per l'applicazione al personale dipendente delle strutture associate a Sistema Impresa (o che conferiscono espresso mandato alle associazioni aderenti al sistema di rappresentanza di Sistema Impresa aventi competenza sindacale) della "detassazione" sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione organizzativa

Convengono

in attuazione del suddetto Decreto del 25 marzo 2016 - che prevede l'applicazione di una agevolazione fiscale alla retribuzione di produttività erogata in esecuzione di contratti sottoscritti a livello territoriale o aziendale - che l'allegato modello di accordo territoriale, tenuto conto del suo carattere cedevole rispetto ad eventuali e specifiche intese aziendali o pluriaziendali, costituisce un

modello utile per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di misure per l'incremento della produttività del lavoro e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.

Nel definire il presente Accordo, le Parti intendono confermare il modello e la funzione dei due livelli di contrattazione, così come esplicitato nel Testo Unico sulla Rappresentanza del 25 Maggio 2016, anche con riferimento alle procedure per l'efficacia delle intese modificative.

Le Parti si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, a trasmettere tempestivamente l'allegato modello di accordo alle proprie sedi territorialmente competenti assicurando che, dopo la sottoscrizione, venga fornita adeguata informazione sia ai lavoratori dipendenti che alle singole strutture rientranti nel sistema di rappresentanza di Sistema Impresa.

Le Parti concordano di pubblicare, anche sul sito dell'ente bilaterale EBITEN, ipotesi di contratto di II° livello ove verranno fornite esemplificazioni di indici e percentuali riferite alle modalità di calcolo ed erogazione del premio di risultato nonché modelli di Welfare aziendale o territoriale da erogare in sostituzione dei premi di produttività.

Il presente accordo ha validità dal 1° gennaio 2016 e ha durata biennale. Si rinnova tacitamente alla sua scadenza salva espressa disdetta da comunicare almeno 30 giorni prima; durante la vigenza dell'Accordo le Parti hanno facoltà di incontrarsi per rinnovare ed integrare il testo anche in relazione ad eventuali futuri interventi normativi adottati in materia.

Il presente Accordo è applicabile a favore dei lavoratori delle imprese che risultano associate a Sistema Impresa (o che conferiscono espresso mandato alle associazioni aderenti al sistema di rappresentanza di Sistema Impresa aventi competenza sindacale).

Il presente accordo produrrà efficacia anche in relazione ad eventuali successivi chiarimenti Ministeriali riferiti agli obiettivi ed indicatori di premialità.

SISTEMA IMPRESA

Beltrone



CONFESAL



Ugo Rely

..., addì 2016

Tra

SISTEMA IMPRESA con sede a in via
..... n., rappresentata da

e

CONF.S.A.L. - Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori, Segreteria
Regionale/Provinciale di, con sede a in Via.....
n., rappresentata da

visti

l'art. 1, commi 182, 186, 187 188, 189, 190, 191 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'art. 51 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151

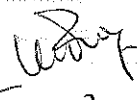
premesso che

- la legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto un regime di detassazione – applicazione
di una imposta sostitutiva del 10% su IRPEF e addizionali - in riferimento agli importi erogati
nell'ambito di sistemi retributivi di produttività nei limiti di 2.000 € l'anno - incrementabili a 2.500 €
l'anno per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nella organizzazione del lavoro –
definendo inoltre l'ambito soggettivo di fruizione del beneficio - lavoratori subordinati del settore
privato percettori, nell'anno precedente, di un reddito di lavoro dipendente annuo non superiore alla
somma di 50.000 €;

- il Decreto Ministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, definisce la detassazione dei premi di
produttività suscettibili di applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% identificandoli nelle somme
di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività,
efficienza e innovazione;

- i suddetti incrementi di produttività, redditività, efficienza e innovazione sono strettamente connessi
all'aumento della produzione o al risparmio dei fattori produttivi aziendali, ovvero al miglioramento
della qualità dei prodotti e dei processi anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non
straordinario;

- il Decreto 25 marzo 2016 ha inoltre specificato che l'incremento del limite a 2.500 € è riconosciuto
a fronte di accordi collettivi che prevedano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori
nell'organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo
esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e
lavoratori finalizzati al miglioramento o all'innovazione di aree produttive o sistemi di produzione, e
che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e
delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte
e i risultati raggiunti;



3

- la Legge di stabilità ha previsto ipotesi differenziate che si declinano in premi erogati in denaro, ovvero in partecipazione agli utili d'impresa, ovvero in prestazioni di welfare e servizi di utilità sociale;

- in data 15/06/2016 l'Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 28/E con oggetto: "Premi di risultato e Welfare aziendale – Articolo 1 commi 182-190 legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016)";

- Sistema Impresa e Confsal hanno stipulato, in data 27 luglio 2016, un accordo interconfederale di riferimento per la definizione di accordi territoriali sulla stessa materia, che verranno depositati a cura dell'Associazione datoriale firmataria ai sensi dell'art. 5 del Decreto 25 marzo 2016, emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia esonerando pertanto le aziende interessate dal medesimo adempimento e comunque con le modalità e nei termini che saranno indicati dalle Amministrazioni competenti;

considerato altresì

che le Parti firmatarie del presente accordo intendono favorire, ai sensi dell'Accordo Interconfederale del 27 luglio 2016, la contrattazione collettiva aziendale con contenuti economici correlati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, quale strumento utile sia per la crescita della competitività e lo sviluppo delle imprese nonché per accrescere il potere d'acquisto dei lavoratori che hanno la possibilità di beneficiare della detassazione in virtù della legge di stabilità 2016;

si conviene quanto segue

1. le imprese aderenti al sistema di rappresentanza di Sistema Impresa, aventi sede legale e/o operativa nella città di(o nelle provincie di... / o nella regione.....), nelle quali non è costituita la RSU (o la RSA), in caso di stipula di accordi aziendali con le organizzazioni di categoria della Confsal, relativi all'attuazione delle normative di cui in premessa, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 81/2015, si avvalgono dell'assistenza delle associazioni aderenti al sistema di rappresentanza di Sistema Impresa aventi competenza sindacale cui aderiscono o alle quali conferiscono espresso mandato;

2. in alternativa al punto precedente, le imprese associate (o che conferiscono espresso mandato alle associazioni aderenti al sistema di rappresentanza di Sistema Impresa aventi competenza sindacale) nelle quali non è costituita la RSU (o la RSA), per poter applicare l'agevolazione fiscale prevista dal Decreto 25 marzo 2016, opereranno conformemente a quanto di seguito pattuito, fermo restando che l'applicazione del presente accordo territoriale, in entrambi i casi fin qui previsti, esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i dipendenti dell'impresa, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della città/provincia/regione;

3. i premi saranno assoggettati al trattamento fiscale agevolato qualora le imprese adottino uno o più indicatori, anche in via alternativa, per la misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tra quelli elencati nella sezione 6 del modello allegato al Decreto 25 marzo 2016. A tal fine le organizzazioni che sottoscrivono il presente accordo concordano espressamente nel ritenere essenziale, come previsto nella circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, che la

condizione di incrementalità degli obiettivi, che dà diritto al trattamento fiscale agevolato, venga rispettata, ossia che l'incremento possa essere verificato, nell'arco di un periodo congruo (intendendosi per esso un periodo significativo anche ai fini della quantificazione del premio aziendale), attraverso indicatori numerici appositamente individuati e fondati su idonei riscontri documentali aziendali;

4. pertanto, le imprese associate applicheranno le agevolazioni fiscali, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, agli importi dei premi di risultato erogati a seguito del raggiungimento di un effettivo miglioramento dell'indicatore o degli indicatori adottati, anche in via alternativa, dall'impresa stessa, come individuati al punto precedente, rispetto al risultato registrato dallo stesso indicatore o dagli stessi indicatori nell'anno precedente o, comunque, nel periodo congruo, come determinato ai sensi del precedente punto 3;

5. le imprese associate che si avvarranno del presente accordo invieranno, anche con modalità informatiche, una comunicazione scritta ai lavoratori dichiarando che, in applicazione del medesimo, viene istituito un premio di risultato. Nella comunicazione verrà precisato: a) il periodo di riferimento; b) la composizione del premio e gli indicatori adottati; c) la stima del valore annuo medio pro capite del premio (Sez. 4 del modulo allegato al Decreto 25 marzo 2016) e le sue modalità di corresponsione, ivi compresa l'eventualità che il premio venga corrisposto, in tutto o in parte, per scelta del lavoratore, tramite prestazioni di welfare aziendale, ai sensi del comma 184 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e alle condizioni previste dalla Circolare n. 28/E;

6. ai fini dell'eventuale individuazione dei servizi o delle prestazioni di welfare aziendale da offrire ai lavoratori, l'impresa, tenendo conto delle indicazioni espresse dai lavoratori e dell'offerta dei servizi esistente nel territorio dove insiste, valuterà, in particolare, le eventuali iniziative in materia poste in essere, anche autonomamente, dalle Parti che hanno sottoscritto l'accordo territoriale;

7. ai fini di incentivare gli schemi organizzativi della produzione e del lavoro, orientati ad accrescere la motivazione del personale, le Parti firmatarie del presente accordo potranno attivare iniziative sul territorio volte ad accrescere la cultura del coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro sulla base di quanto previsto dal Decreto del 25 marzo 2016 e dalla Circolare n. 28/E;

8. la comunicazione di cui al punto 5 verrà tempestivamente trasmessa dall'impresa anche al comitato di cui al successivo punto 9;

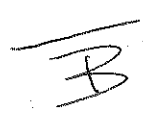
9. le Parti firmatarie del presente accordo istituiranno un comitato composto da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali firmatarie che avrà il compito:

a) di valutare la conformità al presente accordo dei contenuti della comunicazione trasmessa ai sensi del punto 5;

b) di valutare l'andamento dell'attuazione dell'accordo territoriale anche ai fini di quanto previsto al successivo punto 11.

Il comitato effettuerà la valutazione di conformità entro 10 giorni dall'invio della comunicazione di cui al punto 5;

10. l'impresa che applica il presente accordo ai sensi del punto 2, concluso il periodo di riferimento previsto, e nei tempi tecnicamente necessari per la verifica dei risultati, darà ai lavoratori

  5

informazione scritta sulle risultanze del premio. Tale comunicazione sarà tempestivamente trasmessa anche al comitato di cui al punto 9;

11. il comitato di cui al punto 9 provvederà a redigere un rapporto, su dati aggregati, dei premi istituiti nel territorio ai fini del monitoraggio degli effetti dell'accordo territoriale; tale rapporto sarà inviato alle organizzazioni firmatarie dell'Accordo Interconfederale del 27 luglio 2016 anche al fine di valutare l'andamento complessivo e gli effetti dell'accordo stesso;

12. le Parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione;

13. il presente accordo ha durata 24 mesi dalla sua sottoscrizione e natura sperimentale. Si rinnova tacitamente alla sua scadenza salva espressa disdetta da comunicare almeno 30 giorni prima.

Letto, confermato e sottoscritto

